



SANFELICE 1893

# MERCATI

Periodico di informazione ad uso interno per soci e dipendenti a cura di SANFELICE 1893 Banca Popolare.

**EDIZIONE SPECIALE**

con la collaborazione tecnica di Ruggero Bertelli - Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università di Siena.

## LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE IN ITALIA PRIMA DEL "BAIL-IN"

In Italia non sono mancate le crisi bancarie. Già prima dell'istituzione del Fondo di garanzia dei depositi (avvenuta nel 1987) ci sono stati numerosi casi di "crisi bancarie" gestiti direttamente dalla Banca d'Italia.

Nessun privato o impresa con depositi bancari o altri crediti verso le banche ha mai subito delle perdite. La Banca d'Italia agiva "in anticipo" con uno strumento che si chiamava "cessione delle attività e passività". In pratica la banca cambiava nome (o aggiungeva qualcosa al nome d'origine) nel giro di un fine settimana. I clienti (depositanti ed affidati) non si accorgevano di nulla. Era assicurata la continuità dei rapporti, senza clamori. Gli esperti trovavano nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia le notizie relative a quelle che potevano essere considerate vere e proprie crisi, spesso senza nemmeno poterle identificare con sicurezza. Tra il 1963 e il 1982 si registrano 77 "liquidazioni coatte amministrative" di banche (4 crisi all'anno). Ma le operazioni di "gestione" della crisi con strumenti diversi (ad esempio incorporazioni "guidate" dalla Banca d'Italia) arrivano a 189<sup>1</sup>.

Nel 1987 venne istituito il Fondo di garanzia dei Depositi. Da quando esiste è dovuto intervenire solo sei volte. Nei casi più noti il Fondo ha erogato risorse «ponte» (acquistando azioni) per poi consentire una cessione della banca. Il «rimborso dei depositanti» è avvenuto solo in un caso, con la integrale copertura fino ai 200 milioni di lire (del 1990) e il 75% dei depositi sino al miliardo di lire (del 1990). Altro intervento avvenne per tre piccole banche nel 1997.

In sostanza, nelle passate crisi bancarie in Italia i depositanti sono stati protetti dall'intervento (diretto o indiretto) del sistema bancario.

Come ci ricordiamo bene, dopo il fallimento della famosa banca di investimento americana Lehman Brothers (settembre 2008) le banche hanno cominciato a vacillare sotto i colpi della crisi globale ed i governi sono stati costretti a salvarle, con un impiego rilevante di denaro pubblico. Si trattava della cosiddetta "crisi sistemica": ossia si salvava un singolo istituto, di dimensioni rilevanti, per assicurare la stabilità di interi sistemi bancari ed in ultima analisi delle economie nazionali.

Hanno iniziato gli USA con salvataggi per 535 miliardi di dollari. Ma anche i governi europei non sono stati a guardare. Sono stati predisposti interventi pubblici per tre istituti britannici (Northern Rock, Bradford & Bingley e Royal Bank of Scotland); due danesi (Esb Bank e Roskilde Bank); tre islandesi (Glitnir, Landsbanki e Kaupthing); le belghe Fortis e Dexia, la svizzera Ubs, la tedesca Hypo real estate. Nessuna banca italiana, per fortuna, è stata oggetto di aiuti pubblici. Molte banche

italiane, profondamente legate al territorio e fortissime della fiducia dei propri clienti, sono riuscite a reggere il colpo, sostenute proprio dalla loro clientela, che non è fuggita.

Anche in questo caso, di fronte alla più profonda crisi bancaria dagli anni trenta, nessun depositante ha subito perdite. Il creditore privato delle banche, il "depositante" (in tutte le sue forme) è stato rispettato fino in fondo. La fiducia nel sistema bancario internazionale è stata progressivamente recuperata, grazie agli interventi pubblici.

Tuttavia, l'esperienza dei salvataggi bancari europei a carico dei contribuenti ha lasciato il segno. Si è messo in moto un processo di cambiamento nella gestione delle crisi, volto, da un lato, a ridurre la possibilità che si manifestino crisi sistemiche; e, dall'altro, a "responsabilizzare" i privati che affidano le loro risorse alle banche. In questo scenario nasce la nuova direttiva europea denominata BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che dal primo gennaio 2016 sarà recepita anche dallo stato italiano. I contenuti e gli impatti di questa direttiva sono sintetizzati in modo efficace nel documento di Banca d'Italia: "Che Cosa Cambia nella Gestione delle Crisi Bancarie", che riportiamo di seguito in forma integrale.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## CHE COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

### Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD)

*La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. La BRRD deve ancora essere recepita in Italia: il 2 luglio il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea contenente la delega al Governo per il suo recepimento.*

*La BRRD dà alle autorità di risoluzione (cfr. infra per la descrizione*

<sup>1</sup> Si veda lo studio di Armento, Belli, Bertelli, Brozzetti, Crisi bancarie e vigilanza. Il caso Italiano (1963 - 1982), Siena, 1986.

dell'architettura istituzionale) poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di "risoluzione". Per il finanziamento delle misure di risoluzione è prevista la creazione di fondi alimentati da contributi versati dagli intermediari.

Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione dovranno preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi; potranno intervenire, con poteri assai estesi, già in questa fase, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la resolvability delle singole banche.

Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La BRRD mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (early intervention) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei.

## Perché sono state introdotte le nuove regole europee?

Le nuove norme consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

La crisi finanziaria ha dimostrato che in molti paesi dell'Unione gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà di intermediari con strutture organizzative complesse e con una fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari. Per evitare che la crisi di una singola banca si propagasse in modo incontrollato sono stati necessari ingenti interventi pubblici che, se da un lato hanno permesso di evitare danni al sistema finanziario e all'economia reale, hanno però comportato elevati oneri per i contribuenti e in alcuni casi compromesso l'equilibrio del bilancio pubblico<sup>1</sup>. È stato inoltre molto difficile coordinare gli interventi delle singole autorità nazionali per gestire le difficoltà di intermediari che operavano in più paesi.

## Che cos'è la risoluzione di una banca?

Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi

essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.

## Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca?

Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
- non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario;
- sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

## Quali sono gli strumenti di risoluzione?

Le autorità di risoluzione potranno:

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

## Che cosa è il bail-in?


Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

<sup>1</sup> I dati Eurostat indicano che, alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi di euro in Germania, quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia, sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia il sostegno pubblico è stato di circa 4 miliardi, tutti ormai restituiti.

## Come funziona il bail-in?

Il grafico che segue illustra in modo semplificato il funzionamento del bail-in.



Nella situazione iniziale a sinistra (banca in condizioni di normalità), la banca dispone dal lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a bail-in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, come i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositanti.

Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l'autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni.

Il bail-in pertanto consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività; dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori, non comporta costi per i contribuenti.

### Quali sono le passività escluse dal bail-in?

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di

importo fino a 100.000 euro;

ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;

iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;

iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;

v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;

vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione (cfr. infra) che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8 per cento delle passività totali.

## Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni (cfr. grafico). Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L'ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati;

iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto "approccio legale" al bail-in, per cui queste misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti. Di tutto questo le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla loro clientela; l'informazione andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.


## E cosa rischiano i depositanti?

I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di

### Strumenti soggetti e gerarchia del bail-in



### Principali strumenti esclusi dal bail-in



- Depositi fino a 100.000 euro
- Passività garantite (es.: covered bond)
- debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori

garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.

Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.

## Da quando sarà applicabile il bail-in?

In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016; tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati, fra cui gli strumenti di capitale, sarà applicabile già da quest'anno, quando essa sia necessaria per evitare un dissesto. Gli orientamenti sull'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato adottati nel 2013 dalla Commissione europea già prevedono la necessità di coinvolgere gli azionisti e i creditori subordinati prima di un eventuale supporto pubblico, attraverso la svalutazione o la conversione dei crediti in azioni, quale misura di burden-sharing necessaria per ritenere il sostegno pubblico compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato.

## Che cosa è il Meccanismo Unico di risoluzione?

Il Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution Mechanism, SRM) è responsabile della gestione accentrata delle crisi bancarie nell'area dell'euro e rappresenta una componente essenziale dell'Unione Bancaria, quale complemento del Meccanismo di vigilanza unico nell'area dell'euro.

L'SRM ha già iniziato a svolgere attività preparatorie ai fini della redazione dei piani di risoluzione delle maggiori banche europee ma diverrà pienamente operativo dal 1° gennaio 2016.

Ad esso si accompagna la costituzione del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF), alimentato negli anni da contributi versati dalle banche dei paesi partecipanti e progressivamente mutualizzati.

La funzione primaria del Fondo di risoluzione è quella di finanziare l'applicazione delle misure di risoluzione, per esempio, attraverso la

concessione di prestiti o il rilascio di garanzie. Se tuttavia risulterà necessario escludere alcuni crediti nelle circostanze indicate dalla direttiva, per esempio per evitare il rischio di un contagio, il Fondo potrà, entro alcuni limiti, assorbire perdite al posto dei creditori esclusi, riducendo l'ammontare del bail-in (cfr. supra).

Resta da definire a livello europeo una rete di sicurezza (backstop) che possa integrare le disponibilità del Fondo per far fronte con tempestività alle crisi degli intermediari di maggiore dimensione. Il recente rapporto dei cinque Presidenti europei sul completamento dell'Unione economica e monetaria indica opportunamente come prioritaria la sua predisposizione<sup>2</sup>.

L'SRM è un sistema articolato che si compone delle autorità di risoluzione nazionali e di un'autorità accentrata, il Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution Board, SRB), cui partecipano rappresentanti delle autorità di risoluzione nazionali e alcuni membri permanenti.

Per le banche maggiori dell'area dell'euro (le banche qualificate come significative ai sensi del regolamento SSM e i gruppi transfrontalieri) sarà il Comitato a individuare – ex ante, attraverso piani di risoluzione – le modalità con cui la crisi può essere affrontata e a decidere, quando la crisi si manifesti, come gestirla in concreto adottando un programma di risoluzione. Spetterà poi alle autorità di risoluzione nazionali dare attuazione al programma, esercitando i poteri che la normativa europea e le norme nazionali di recepimento attribuiscono loro. Il programma dovrà inoltre essere sottoposto alla Commissione Europea e, in alcuni casi, anche al Consiglio<sup>3</sup>. Questa ripartizione di compiti varrà anche per le banche minori, qualora per la gestione della loro crisi sia necessario l'intervento del Fondo di risoluzione unico.

Negli altri casi, le autorità di risoluzione nazionali conserveranno la responsabilità di pianificare e gestire le crisi. La loro azione si svolgerà comunque secondo linee guida e orientamenti definiti dal Comitato.

## Qual è il ruolo della Banca d'Italia?

La legge delega di recente approvata prevede che le funzioni di risoluzione siano affidate alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia è già stata designata autorità di risoluzione italiana ai fini della partecipazione al Comitato Unico di Risoluzione e al Comitato delle autorità di risoluzione dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) e della realizzazione delle connesse attività dall'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

Roma, 8 luglio 2015

## COME SCEGLIERE BENE LA PROPRIA BANCA

Le banche oggi sono imprese che, in caso di difficoltà, possono coinvolgere i propri creditori, anche privati. Oltre agli azionisti, anche gli obbligazionisti (ed i "grandi depositanti") possono subire perdite in caso di crisi. Una realtà (almeno in parte) nuova, che occorre comprendere bene. Anche perché la

<sup>2</sup> Commissione europea, Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa, Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/5presidentsreport.it.pdf?cb9314da752de77719aa12510cb32d80>.

<sup>3</sup> Il Consiglio può essere chiamato ad obiettare, su proposta della Commissione, in merito alla sussistenza del requisito del public interest o ad approvare modifiche del valore dell'intervento del fondo di risoluzione previsto nel programma presentato dal Board. Se il Consiglio conferma l'insussistenza del public interest, la procedura di risoluzione termina e l'ente viene liquidato secondo la procedura ordinaria; se invece approva le proposte di modifica del valore dell'intervento del Fondo, il Board deve modificare di conseguenza, entro le 8 ore successive, il programma di risoluzione.



gestione della crisi (ossia la individuazione delle possibili soluzioni) non è più di competenza della Banca d'Italia, ma anche e soprattutto di un organismo comunitario.

Nessun panico, però: una crisi bancaria tanto rilevante da colpire i depositanti o gli obbligazionisti rimane un'eccezione, non è certo una regola. I piccoli depositanti (sotto i centomila euro) sono comunque protetti dal sistema della garanzia. Certamente i più esposti in caso di crisi sono gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati, ossia coloro che hanno sottoscritto obbligazioni che esplicitamente prevedono la possibilità di coprire le perdite. La sottoscrizione di obbligazioni subordinate, che prevedono un rendimento più alto rispetto a quello delle obbligazioni non subordinate, deve essere valutata con attenzione in termini di relazione tra rendimento e rischio.

Il nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie a livello europeo prevede un articolato processo che conduce alla ricerca di tutte le vie possibili per la risoluzione; il cosiddetto bail-in (il salvataggio dall'interno con il coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e grandi depositanti) costituisce la più remota delle possibilità.

In questo contesto assume particolare rilevanza il criterio con il quale ciascuno di noi sceglie la propria banca. I tipici comportamenti adottati in passato, basati sulla generica comodità, vicinanza, tradizione, conoscenza,

abitudine, non sono più giustificabili. Oggi la controparte bancaria deve essere valutata opportunamente, raccogliendo informazioni:

- sulla solidità e sulla liquidità,
- sulla correttezza nei rapporti con la clientela,
- sulla affidabilità degli organi di governo e degli esponenti.

E' banale dirlo, ma il rapporto con la banca è basato su una fiducia che non può più essere data per scontata. Deve basarsi su elementi concreti. Più di tutti l'indicatore chiave per valutare la solidità di una banca che è il Tier 1 Ratio.

Attenzione, non conta la dimensione. Le nuove regole sono chiare e valgono per tutti. Non esiste la banca "troppo grande" o "troppo importante" per fallire. Esiste un sistema di garanzia dei piccoli depositi che si estende a tutte le banche e che protegge il depositante in caso di crisi. Ma azionisti e creditori della banca (che possono in parte coincidere con i titolari di piccoli depositi) non vengono protetti dal sistema o dallo Stato e devono, di conseguenza, adottare comportamenti auto-protettivi molto semplici ma indispensabili e comunque saggi.

In questo nuovo contesto tre aspetti diventano centrali per gli operatori finanziari: la prevenzione delle crisi, e da questo punto di vista la BRRD offre nuovi e più efficaci strumenti, l'attenzione alla correttezza nell'esecuzione dei servizi all'investimento e l'educazione finanziaria dei risparmiatori.

## TUTELARE I RISPARMI NELL'ERA DEL "BAIL-IN"

Dal Il Sole 24 Ore - 11/12/2015

### "CHE COSA FARE"

*La prima cosa da fare, per evitare sorprese, è verificare la solidità della propria banca. Le banche italiane, che nel complesso sono ben patrimonializzate, hanno comunque diversi profili di capitalizzazione.*

*Per verificarli bisogna concentrarsi su un indice, il cosiddetto CET1 ratio (Common Equity Tier 1) della banca, ovvero il rapporto tra capitale di qualità primaria e gli attivi ponderati per il rischio. Più è alto questo dato, meglio è.*

### CET1 RATIO

SANFELICE 1893 (dato al 30/09/2015)	18,1%
Media Sistema Bancario Italia (dato al 30/06/2015)	12,1%
Alcuni esempi (dati al 30/06/2015)	
UNICREDIT	10,5%
INTESA SP	13,4%
BANCO POPOLARE	12,3%
BPER	11,5%
CREDEM	11,4%
CASSA RAVENNA	10,8%



# FILIALI

## SEDE CENTRALE

Piazza Matteotti, 23 - San Felice sul Panaro (Mo) - Tel. 0535/89811

## BAZZANO

via Circonvallazione nord 108 - Valsamoggia (Bo) - Tel. 051/833642

## BOLOGNA

via Borghese 21/B - Bologna - Tel. 051/6199544

## CAMPOSANTO

via Baracca 52 - Camposanto (Mo) - Tel. 0535/87121

## CARPI

via Manzoni 22 - Carpi (Mo) - Tel. 059/650938

## CROCE DI CASALECCHIO

via Porrettana 43 - Croce di Casalecchio - Casalecchio di Reno (Bo) - Tel. 051/6196436

## FORMIGINE

via Trento Trieste 126 - Formigine (Mo) - Tel. 059/5750540

## GAVELLO

via Valli 319 - Gavello - Mirandola (Mo) - Tel. 0535/31361

## MANTOVA

via Gombrich 2 - Mantova - Tel. 0376/355019

## MASSA FINALESE

piazza Caduti Libert  1 - Massa Finalese - Finale Emlia (Mo) - Tel. 0535/99131

## MIRANDOLA

viale 5 Martiri 9 - Mirandola (Mo) - Tel. 0535/611099

## QUARANTOLI (MIRANDOLA B)

MobilBanca piazzale Fernando Grana, Quarantoli (Mirandola) - Tel. 0535/20891

## MODENA

via Nonantolana 351 - Modena - Tel. 059/251709

## MODENA B

via Morane 411 - Modena - Tel. 059/443140

## MODENA C

via Giardini 357 - Modena - Tel. 059/225638

## MODENA D

via Emilia Est 339 - Modena - Tel. 059/370913

## MODENA E

via Vignolese 445 - Modena - Tel. 059/366974

## MORTIZZUOLO

via Imperiale 241 - Mortizzuolo - Mirandola (Mo) - Tel. 0535/37321

## RAVARINO

via Roma 139 - Ravarino (Mo) - Tel. 059/900653

## REGGIO EMILIA

via Emilia all'Ospizio 19/A - Reggio Emilia - Tel. 0522/432443

## SAN FELICE B

piazzale Marco Polo 2/3 - San Felice Sul Panaro (Mo) - Tel. 0535/671231

## SERMIDE

via Roma 12 - Sermide (Mn) - Tel. 0386/960827

## VIGNOLA

via Plessi 5, Angolo via Gramsci - Vignola (Mo) - Tel. 059/767056



**SANFELICE 1893**  
BANCA POPOLARE

## DIREZIONE GENERALE

Piazza Matteotti, 23 \_ tel. 0535 89811 \_ fax 0535 83112 \_ [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it) \_ [info@sanfelice1893.it](mailto:info@sanfelice1893.it)